

Aggiornamenti sui provvedimenti attuativi del Reddito di Cittadinanza

4 luglio 2019

Recentemente sono stati approvati tre importanti provvedimenti attuativi:

1. Nella seduta di Conferenza Unificata del 27 giugno scorso è stata raggiunta l'intesa sul **decreto contenente le Linee Guida per la definizione dei Patti per l'Inclusione sociale**, che costituiscono l'aggiornamento, alla luce dell'introduzione del RdC delle precedenti linee relative alla valutazione e progettazione in ambito ReI. Le Linee guida sono state condivise nell'ambito del Comitato Povertà il 12 giugno 2019. Vi invieremo il testo definitivo non appena sarà in nostro possesso.
2. Nella seduta di Conferenza Unificata del 3 luglio è stata raggiunta l'intesa sul **decreto relativo alle Piattaforme informatiche del RdC** (in allegato il testo del decreto approvato con l'all. 3) ossia quella per il Patto per l'inclusione sociale (presso il Ministero, destinata ai Comuni) e quella per il Patto per il lavoro (presso l'Anpal, destinata ai Centri per l'impiego). Le piattaforme regolano lo scambio dei flussi informativi tra Comuni, Ministero, Inps, Centri per l'impiego e Anpal relativamente ai beneficiari, al fine di realizzare la governance interistituzionale della misura. In particolare, la piattaforma sociale è destinata ai flussi di dati relativi ai controlli anagrafici, ai Patti per l'inclusione e ai progetti utili alla collettività. La bozza di decreto è stata condivisa sia nell'ambito del Comitato Povertà (12 giugno 2019), sia in sede di riunione tecnica di Conferenza Unificata (2 luglio 2019). Grazie a questa l'interlocazione tecnica, l'ANCI è riuscita a ottenere migliorie significative rispetto alle criticità evidenziate dai Comuni, seppure nei limiti stabiliti dal Garante della privacy. In particolare:
 - La titolarità ai Comuni del trattamento dei dati nell'ambito delle proprie competenze (art. 2 c. 8), sulla base di una convenzione tra il Ministero e ogni singolo Comune (art. 5 c. 10), indispensabile per l'accesso alla piattaforma e il cui modulo sarà disponibile online per la firma digitale;
 - L'interoperabilità tra la piattaforma nazionale e i sistemi informativi sociali dei Comuni/Ambiti di maggiori dimensioni, ossia con organizzazioni territoriali complesse e numeri di beneficiari consistenti da assegnare ai municipi/circoscrizioni di appartenenza (art. 5 c. 10 e allegato 3 punto 5): il Ministero ha confermato che per motivi di privacy non è possibile consentire ai Comuni estrazioni e upload massivi di dati dalla/sulla piattaforma, ma solo la gestione di dati tramite flussi in cooperazione applicativa con i propri gestionali. Tale soluzione richiede tuttavia tempi di realizzazione più lunghi e pertanto è necessario individuare soluzioni per il periodo transitorio;
 - L'interoperabilità con l'Anagrafe nazionale (ANPR) e la gestione del periodo transitorio: date le premesse di cui al precedente punto, le soluzioni previste nell'immediato saranno le seguenti:
 - per i Comuni già presenti su ANPR la piattaforma potrà associare i codici fiscali o gli indirizzi dei beneficiari al municipio/circoscrizione di appartenenza (eventualmente richiedendo al Comune i dati della toponomastica per l'abbinamento);
 - per i Comuni non ancora presenti su ANPR, saranno implementati accordi bilaterali tra Ministero e Comuni che regoleranno specifiche estrazioni di indirizzi da associare al municipio/circoscrizione di appartenenza (in sede di

Conferenza Unificata l'Anci ha consegnato una **raccomandazione** condivisa con Comuni e Ministero affinché quest'ultimo individui soluzioni tecniche specifiche per i Comuni/Ambiti più grandi miranti a tener conto delle entità territoriali infracomunali anche attraverso appositi accordi bilaterali).

3. Nella seduta di Conferenza Stato-Città del 4 luglio è stata sancito **l'accordo sulle modalità operative per la verifica da parte dei Comuni dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari RdC** (in allegato il testo del decreto approvato). Grazie all'interlocuzione con il Ministero, tenendo conto delle osservazioni pervenute dai Comuni, l'Anci ha ottenuto:

- una semplificazione degli adempimenti dei Comuni, prevedendo che ciascuno di essi inserisca sulla piattaforma digitale solo le informazioni in proprio possesso o acquisibili dal beneficiario richiedente;
- un ampliamento dei tempi previsti per il periodo transitorio (90 gg - art.5, comma 1), per le verifiche sulla residenza da parte dei Comuni di provenienza (20 gg - art.2 comma 4) e per la convocazione del beneficiario in caso di impedimenti alla verifica del soggiorno (45 gg - art.3 comma2);
- l'autonomia dei Comuni nella definizione di un Piano di verifiche sulla composizione del nucleo familiare, con modalità da concertare tra Ufficio Anagrafe e Servizi sociali (art.4, comma 1);
- Collegamento diretto con l'Anagrafe nazionale ed esonero dagli obblighi per i Comuni alimentatori: all'art. 5 c. 2 si prevede che con successivo accordo possano essere stabilite modalità per esonerare dagli oneri di verifica dei requisiti i Comuni che abbiano già alimentato l'ANPR. Nel corso della riunione tecnica di Conferenza Unificata (2 luglio 2019) il Ministero ha confermato l'interoperabilità tra la piattaforma sociale del RdC e l'ANPR e che pertanto i Comuni alimentatori dell'Anagrafe nazionale dovranno gestire solo i dati "di ritorno", cioè quelli rimandati da altri Comuni per i cittadini in arrivo con data di movimentazione antecedente a quella del passaggio in ANPR. Sebbene non sia consentita l'estrazione e l'upload massivi di dati per motivi di privacy, tale soluzione permetterà di contenere notevolmente il numero di beneficiari su cui effettuare i controlli.